



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 aprile 2007 (24.04)  
(OR. EN)**

**7114/1/07  
REV 1**

**LIMITE**

**CRIMORG 46  
ENFOPOL 35  
EUROPOL 21**

**NOTA**

---

della:	Presidenza
al:	Comitato dell'articolo 36
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni in seguito all'entrata in vigore del protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti

---

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, in virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea il Consiglio mette l'Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto. Il protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione Europol ha stabilito il quadro giuridico per la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni. Tale protocollo è entrato in vigore il 29 marzo 2007.

Le norme contenute nel protocollo Europol riguardano diverse questioni: il ruolo degli agenti dell'Europol nelle suddette squadre, lo scambio di informazioni tra l'Europol e la squadra investigativa comune nonché la responsabilità non contrattuale per i danni provocati dagli agenti dell'Europol che partecipano a tali squadre.

Il protocollo Europol consente inoltre all'Europol di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare indagini su casi specifici. Ciò concerne anche le squadre investigative comuni istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni e dell'articolo 13 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell'Europol in virtù dell'articolo 2.

L'Europol ha già adottato importanti iniziative destinate a rafforzare tra i professionisti il concetto di squadre investigative comuni. Europol e Eurojust hanno in particolare svolto un ruolo significativo nel sostenere la creazione della rete di esperti nazionali in materia di squadre investigative comuni, assumendo l'iniziativa di organizzare le due prime riunioni della rete.

In seguito alla decisione adottata dal Comitato dell'articolo 36 l'8 luglio 2005<sup>1</sup>, tutti gli Stati membri hanno nominato esperti nazionali in materia di squadre investigative comuni, al fine di promuovere il ricorso a tale strumento d'indagine e scambiare informazioni su difficoltà e migliori prassi in fatto di creazione di tali squadre.

Gli esperti si sono riuniti due volte, rispettivamente nel 2005 e 2006, sotto l'egida dell'Eurojust e dell'Europol, e al termine di ciascuna riunione sono state elaborate conclusioni e raccomandazioni<sup>2</sup>. La riunione del 2006, organizzata dall'Europol, si è incentrata sulle esperienze pratiche della costituzione delle squadre investigative comuni e sono state elaborate conclusioni sulle questioni pratiche di cui occorre tenere conto all'atto della creazione di una squadra investigativa comune. In tale occasione, l'Europol e l'Eurojust hanno redatto una guida sulla normativa degli Stati membri dell'UE in materia di squadre investigative comuni e hanno presentato un progetto di creazione di un sito web contenente informazioni sulle squadre investigative comuni.

---

<sup>1</sup> Doc. 11037/05 CRIMORG 67 ENFOPOL 88

<sup>2</sup> Docc. 15227/05 CRIMORG 151 ENFOPOL 176 EUROJUST 81 COPEN 193 e 15023/06 CRIMORG 127 ENFOPOL 201 EUROJUST 53 COPEN 120

La Presidenza desidera approfittare dell'occasione dell'entrata in vigore del protocollo Europol per invitare l'Europol ad informare le delegazioni in merito al tipo di sostegno che può offrire agli Stati membri. La Presidenza desidera contemporaneamente incoraggiare gli Stati membri ad invitare l'Europol, ogni qualvolta ciò sia possibile e opportuno, a partecipare alle squadre investigative comuni, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell'Europol in virtù dell'articolo 2. Affinché l'Europol possa adempiere ai suoi compiti esso dovrebbe inoltre disporre di una panoramica di tutte le squadre investigative comuni esistenti.

*A tal fine, la Presidenza ha presentato l'allegato progetto di conclusioni del Consiglio al Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" (GPD) che lo ha approvato nella riunione del 28 marzo 2007. Si invita il Comitato dell'articolo 36 a confermare l'approvazione del progetto di conclusioni che sarà trasmesso al Coreper/Consiglio tra i punti "I/A".*

---

**Conclusioni del Consiglio del**

...

**sulla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni**

Il Consiglio prende atto con soddisfazione che il protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti è entrato in vigore il 29 marzo 2007.

Il protocollo stabilisce il quadro giuridico per la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni.

Il Consiglio chiede agli Stati membri di invitare l'Europol, ogni qualvolta ciò sia possibile e opportuno, a partecipare alle squadre investigative comuni che essi prevedono di organizzare, nella misura in cui tali squadre indagano o possono indagare su reati che rientrano nella competenza dell'Europol e raccomanda agli Stati membri di informare l'Europol in merito alle squadre investigative comuni esistenti o previste.

---